

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRO INFORMATIVO, PROGETTAZIONE INGRESSO VIRTUALE, PROGETTAZIONE E SALA N. 1 DEL " MUSEO DELL'ACQUA DI FONDO" AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCHITETTO MATTEO MAREGA C.F. MRGMITT61L24A944E CON STUDIO TECNICO IN TORBOLE SUL GARDA P.I. 01295980229 CIG: Z94125E3F6, ALLA DOTT.SSA ANNALISA BONOMI DELLO STUDIO PRATOLINA CON SEDE IN TRENTO P.I. 00698230224 CIG: Z6D125E43C ED AL DOTT. ALESSANDRO MARSILI DELLA ALBATROS S.R.L. CON SEDE IN TRENTO P.I. 01636390229 CIG: ZA6125E4E4.

LA GIUNTA COMUNALE

L'Amministrazione comunale ha intenzione di procedere alla realizzazione del "Museo dell'acqua di Fondo" allo scopo di potenziare la testimonianza storica, architettonica del territorio e della realtà naturalistica, in una fusione di patrimonio storico/paesaggistico/ambientale, permettendo in tal modo di creare un legame tra il paesaggio e la cultura, la cui valenza si misura anche in termini di valore identitario. Si tratta di un percorso significativo volto alla sostenibilità del territorio, al miglioramento ambientale e sociale, al richiamo e sollecitazione della comunità verso la riscoperta del territorio e l'acquisizione di valori e della cultura popolare locale;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 47 di data 10 marzo 2010 e con la successiva deliberazione n. 53 di data 16 marzo 2010, successivamente rettificata della deliberazione n. 60 di data 23 marzo 2010, è stato affidato l'incarico rispettivamente alla dott.ssa Annalisa Bonomi dello studio PRATOLINA ed al dott. Alessandro Marsilli dello Studio ALBATROS di Trento per lo studio di fattibilità dell'allestimento del Museo dell'Acqua di Fondo comprensivo della documentazione richiesta per l'ammissione a finanziamento a valere sul fondo promozione dello sviluppo sostenibile di cui della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, da inoltrare al Dipartimento Urbanistica e Ambiente presso il Servizio Valutazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, ed in data 21 giugno 2011 con nota a firma del Sindaco di Fondo prot. n. 3512 è stata inoltrata la richiesta per ottenere i benefici economici di cui al bando con scadenza al 30 giugno 2011 per una spesa di Euro 185.530,00;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 38 di data 17 aprile 2014 sono stati affidati alla dott.ssa Annalisa Bonomi dello studio PRATOLINA con sede in Trento P.I. 00698230224 ed al dott. Alessandro Marsilli della ALBATROS s.r.l. con sede in Trento P.I. 01636390229, gli incarichi per la progettazione, l'allestimento, la strutturazione del percorso di visita, la redazione di testi e di ricerche storiche e bibliografiche, il progetto grafico, la traduzione dei testi in inglese e tedesco, le illustrazioni e materiale fotografico, la realizzazione delle strutture stampa dei materiali informativi e la segreteria organizzativa delle prestazioni specialistiche di progettazione e allestimento delle sale n. 3 e 4 del Museo dell'acqua di Fondo;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2487 di data 29 novembre 2013 con la quale nell'ambito dell'Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e la Comunità della Val di Non per la realizzazione di progetti culturali sovracomunali ha approvato il Progetto "Museo dell'acqua di Fondo" per un costo totale di euro 62.195,60 e un finanziamento da parte della Provincia di euro 53.000,00; tale progetto si riferisce all'allestimento dell'ingresso e della sala n. 1;

Verificato che per il progetto di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2487/2013, previsto con la Comunità della Val di Non, è stato concordato con la stessa che al Comune di Fondo compete la gestione del progetto mentre alla Comunità spetta unicamente la rendicontazione ed il trasferimento al Comune di Fondo delle risorse assegnate con lo stesso provvedimento;

Dato atto che per la peculiarità del tipo di attività da svolgere, le prestazioni richieste al professionista non sono limitate solo alla fase della progettazione, ma anche a quello della scelta dei materiali da installare che devono essere forniti direttamente dallo stesso professionista il quale provvederà ad adeguarli direttamente alle esigenze proprie dei locali in cui devono essere installati; da non sottovalutare inoltre che data la peculiarità delle forniture, i materiali potranno essere scelti separatamente per essere poi lavorati da ditte specializzate nel settore;

Preso atto che, per la parte della progettazione della sala n. 1, è stato contattato l'architetto Matteo Marega C.F. MRGMITT61L24A944E con studio tecnico in Torbole sul Garda P.I. 01295980229, che per la specifica professionalità nel settore è da ritenersi il tecnico più idoneo per la peculiarità delle prestazioni richieste;

Constatato tuttavia che per le opere di completamento della sala n. 1 e per una connessione con le prestazioni di fattibilità già affidate la citata deliberazione n. 38 di data 17 aprile 2014 è opportuno e necessario garantire una sorta di continuità e pertanto sono stati di nuovo contattati la dott.ssa Annalisa Bonomi dello studio PRATOLINA ed il dott. Alessandro Marsilli dello Studio ALBATROS che si sono resi assolutamente disponibili a perfezionare parte delle

prestazioni e delle forniture ed allestimenti secondo le indicazioni che ne emergeranno durante la fase della progettazione e il cui importo complessivo è comunque inferiore a quello della normativa provinciale che consente l'affidamento a trattativa diretta;

Analizzate quindi le disposizioni normative per la parte professionale, la cui determinazione non può essere quantificata e/o separata rispetto alle singole forniture e/o allestimenti e dato atto che nel caso di specie sussistenti i presupposti per l'affidamento all'esterno dell'incarico. La materia in Provincia di Trento è disciplinata dalla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, che all'articolo 24 prevede che di norma l'affidamento degli incarichi tecnici sia affidato mediante procedura concorrenziale indicando in via eccezionale gli affidamenti diretti unicamente al verificarsi delle condizioni fissate dallo stesso articolo 24 ed in particolare nei casi d'urgenza e nel caso in cui il corrispettivo non ecceda l'importo di cui all'art. 21, comma quattro, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;

Accertato che:

- non sussistono situazioni note all'amministrazione in ordine all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 39-novies LP 23/90;
- il professionista è in possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all'albo professionale);

Dato atto che, nel caso di specie, essendo l'importo contrattuale inferiore ad Euro 26.000,00 si prescinde, ai sensi dell'art. 20, comma 12 della L.P. 26/1993, dagli schemi tipo per cui il contratto conseguente può essere concluso nelle forme d'uso commerciali mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. 23/1990

Per la parte riguardante la fornitura e l'allestimento e le singole forniture si deve evidenziare che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), o nel Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT), non esiste una categoria di servizio tale da poter realizzare il soddisfacimento dei requisiti alla base della richiesta di approvvigionamento da parte dell'amministrazione. Considerato inoltre che al momento non sono presenti né sul portale CONSIP né su quello dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) convenzioni quadro per il servizio di predisposizione di progetti culturali e paesaggistici. Atteso che il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto risulta ampiamente giustificato dalla particolarità, specificità e specializzazione dell'incarico stesso. Ritenuto quindi di procedere alla scelta del contraente mediante trattativa privata, atteso che il valore contrattuale rientra nella disposizione dettata all'art. 21, comma 2 lettera h), della L.P. 19.07.1990 n. 23, in combinato disposto con il comma 4, per cui, nel caso l'importo contrattuale non ecceda gli Euro 46.700,00.= (IVA esclusa), il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

Visto ora il preventivo presentato dall'architetto **Matteo Marega** C.F. MRGTTT61L24A944E con studio tecnico in Torbole sul Garda P.I. P.I. 01295980229 in data 16 dicembre 2014 al prot. n. 8408, dell'importo di Euro 38.180,00 (da intendersi comprensivo del contributo previdenziale se ed in quanto dovuto) oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro **46.579,60** per la progettazione centro informativo, progettazione ingresso virtuale, progettazione di una parte della sala n. 1;

Visto il preventivo di spesa, di data 17 dicembre 2014 acquisito al prot. n. 8448 di data 18 dicembre 2014 rilasciato dalla dott.ssa **Annalisa Bonomi** dello studio PRATOLINA con sede in Trento P.I. 00698230224, per le prestazioni di specialistiche e per la produzione dei contenuti testuali e figurativi, sulla base del progetto esecutivo approvato, dell'importo di Euro 6.399,96 (da intendersi comprensivo del contributo previdenziale se ed in quanto dovuto) oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro **7.807,95**;

Visto altresì il preventivo di spesa di data 17 dicembre 2014, acquisto al prot. n. 8449 di data 18 dicembre 2014 rilasciato dal dott. Alessandro Marsilli dello studio **ALBATROS s.r.l.** con sede in Trento P.I. 01636390229, che per le prestazioni di specialistiche di progettazione, allestimento ed alla produzione dei sound design ed altre prestazioni indicate nel preventivo richiamato della sala n. 1 del Museo dell'acqua di Fondo presenta un importo di Euro 6.399,96 (da intendersi comprensivo del contributo previdenziale se ed in quanto dovuto) oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro **7.807,95**;

Ritenuti quindi sussistenti i presupposti di cui all'articolo 20 della L.P. 26/93 e dell'articolo 21 della L.P. 23/90 per l'affidamento a trattativa diretta delle prestazioni professionali e delle singole forniture ai professionisti ed agli studi sopra indicati;

Dato atto che le prestazioni si intendono affidate con il presente provvedimento e che il contratto si intende perfezionato si in forma privata mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, così come consentito dall'art. 15, comma 3, della L.P. 19.07.1990 n. 23 in segno di accettazione dei preventivi indicati, precisando che, rispetto alla richiesta, si intende autorizzare nella misura del 20% la liquidazione dell'acconto, un secondo acconto del

20% sarà liquidato alla presentazione del progetto completo di tutti gli elementi ed il saldo al termine delle attrezzature previa rilascio del certificato di regolarità e conformità delle forniture;

Preso atto che la spesa derivante dal presente atto e quantificata in Euro **62.195,50** è imputata al capitolo 21141/1 del bilancio 2014 ed è finanziata per l'importo di Euro 53.000,00 con il contributo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2487 di data 29 novembre 2013, inserito nell'ambito dell'Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e la Comunità della Val di Non per la realizzazione di progetti culturali sovracomunali e che sarà erogato al Comune di Fondo direttamente dalla Comunità della Val di Non ed introitato al capitolo 1940/02 del bilancio 2014, e per l'importo di Euro 9.195,50 con fondi propri dell'amministrazione;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3; nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 5 febbraio 2013, n. 1;

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. "spending review") convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135.

Vista la circolare protocollo n. S506/2012/721322/3.5 di data 17 dicembre 2012 del Vicepresidente della P.A.T. e dell'Assessore all'urbanistica, enti locali e personale, avente ad oggetto "Art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. "spending review"), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135. Prime linee-guida".

Viste le LL.RR. n. 1/1993, n. 3/1994, n. 10/1998 e n. 7/2004.

Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

Visto il Regolamento di attuazione della L.P. 19.07.1990 n. 23 approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di affidare per quanto esposto in premessa all'architetto **Matteo Marega** C.F. MRGMITT61L24A944E con studio tecnico in Torbole sul Garda P.I. P.I. 01295980229, l'incarico per la progettazione del centro informativo, progettazione ingresso virtuale, progettazione di una part della sala n. 1 del Museo dell'acqua di Fondo per un importo di Euro 38.180,00 (da intendersi comprensivo del contributo previdenziale se ed in quanto dovuto) oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro **46.579,60**, come meglio indicato nel preventivo pervenuto in data 16 dicembre 2014 al prot. n. 8408.

2. Di affidare inoltre alla dott.ssa **Annalisa Bonomi** dello studio PRATOLINA con sede in Trento P.I. 00698230224, l'incarico per le prestazioni specialistiche e per la produzione dei contenuti testuali e figurativi, sulla base del progetto esecutivo approvato e riferito alla sala n. 1 del Museo dell'acqua di Fondo per un importo di Euro 6.399,96 (da intendersi comprensivo del contributo previdenziale se ed in quanto dovuto) oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro **7.807,95** come meglio indicato nel preventivo di spesa di data 17 dicembre 2014 acquisito al prot. n. 8448 di data 18 dicembre 2014.
3. Di affidare altresì al dott. Alessandro Marsilli dello Studio ALBATROS s.r.l. con sede in Trento P.I. 01636390229 l'incarico per le prestazioni di specialistiche di progettazione, allestimento ed alla produzione dei sound design e prestazioni varie riferiti alla n. 1 del Museo dell'acqua di Fondo per un importo di Euro 6.399,96 (da intendersi comprensivo del contributo previdenziale se ed in quanto dovuto) oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro **7.807,95** come da preventivo di spesa di data 17 dicembre 2014 acquisto al prot. n. 8449 di data 18 dicembre 2014.
4. Di dare atto le prestazioni si intendono affidate con il presente provvedimento e che il contratto si intende perfezionato in forma privata mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, così come consentito dall'art. 15, comma 3, della L.P. 19.07.1990 n. 23 in segno di accettazione dei preventivi indicati precisando che rispetto alla richiesta, l'erogazione dell'acconto si intende autorizzata nella misura del 20%, un secondo acconto del 20% sarà erogato alla presentazione del progetto completo di tutti gli elementi ed il saldo sarà erogato alla consegna delle attrezzature previo rilascio del certificato di regolarità e conformità delle forniture.
5. Di dare atto alle prestazioni di cui ai punti n. 1 e 2 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari i professionisti incaricati sono obbligati a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di affidamento dell'incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice: architetto Matteo Marega CIG: Z94125E3F6 - dott.ssa Annalisa Bonomi CIG Z6D125E43C dott. Alessandro Marsili CIG ZA6125E4E4 - confermando che l'incarico si intende perfezionato, nei limiti consentiti dal codice civile e per quanto compatibili con le disposizioni della L.P. 23/90 con semplice scambio di corrispondenza in segno di accettazione del preventivo sul quale lo stesso incaricato dovrà accettare e sottoscrivere le condizioni della tracciabilità dei pagamenti ai sensi della richiamata L. 136/2010.
6. Di dare atto la spesa derivante dal presente atto e quantificata in Euro 61.195,50 è imputata al capitolo 21141/1 del bilancio 2014 e che è finanziata per l'importo di Euro 53.000,00 con il contributo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2487 di data 29 novembre 2013, inserito nell'ambito dell'Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e la Comunità della Val di Non per la realizzazione di progetti culturali sovracomunali e che sarà erogato al Comune di Fondo direttamente dalla Comunità della Val di Non ed introitato al capitolo 1940/02 del bilancio 2014 e per l'importo di Euro 9.195,50 con fondi propri dell'amministrazione.
7. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di autorizzare l'impegno si spesa sull'esercizio finanziario 2014.
8. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 nonché alla speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.
9. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.